



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**SERAIO GIUSEPPE**, Presidente

**CUCCARO MICHELE**, Relatore

**DEMOZZI ANDREA**, Giudice

in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 249/2023 depositato il 20/10/2023

**proposto da**

Ricorrente\_1 - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 Telefono\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Difensore\_3 Telefono\_1 - CF\_Difensore\_3

**Rappresentato da** Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**Rappresentante difeso da**

Difensore\_1 Telefono\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

Difensore\_3 Telefono\_1 - CF\_Difensore\_3

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Comune di Pinzolo - Via Della Pace N. 8 38086 Pinzolo TN

**Difeso da**

Difensore\_4 - CF\_Difensore\_4

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7148 IMU 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso sub RGG 249/2023 Ricorrente\_1 impugnava l'avviso d'accertamento di cui in epigrafe emesso dal Comune di Pinzolo e relativo ad IMIS anno d'imposta 2017.

A sostegno della sua pretesa eccepiva l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento per essere l'atto stato notificato il 23.3.2023 e, quindi, oltre il termine del 31.12.2022; evidenziava l'illegittimità dell'avviso per insussistenza dell'obbligazione tributaria riguardo alle unità n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) stante l'intervenuto pagamento da parte del terzo obbligato Soc\_1 s.g.r. s.p.a.; sottolineava l'eccessività del valore attribuito al bene n. 8); contestava la mancata applicazione del cumulo giuridico sulle sanzioni.

Nel costituirsi in giudizio il Comune di Pinzolo affermava la tempestività dell'avviso in ragione della sospensione di 85 giorni dei termini derivante dalla normativa emergenziale Covid (art. 67 DL 18/2020); negava che il pagamento effettuato da altra società potesse andare a beneficio della ricorrente, avuto anche riguardo al fatto che in regime tavolare rileva unicamente la data di intavolazione dell'acquisto; ribadiva la corretta quantificazione del valore dell'immobile e delle sanzioni applicate.

Con memoria depositata in prossimità dell'odierna udienza la società ricorrente confutava la tesi avversaria circa la proroga "a cascata" dei termini in virtù della normativa emergenziale e richiamava al riguardo numerose pronunce di Corti Tributarie.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta merita accoglimento.

La tesi dell'Amministrazione finanziaria, fatta propria dal Comune resistente, secondo cui lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza disposto dall'art. 67 del DL 18/2020 opererebbe non solo per i termini con scadenza 31.12.2020, ma, a cascata, anche per i termini successivi non viene seguita dalla prevalente giurisprudenza della Corti Tributarie.

La C.G.T. I Latina con sentenza 25.10.2023 n. 974/3/23 ha, ad es, ritenuto che "i termini di sospensione di decadenza e prescrizione valgono, in riferimento all'anno colpito dall'evento eccezionale, per un corrispondente periodo di tempo rispetto a quello riconosciuto in favore dei contribuenti.

Non si comprende perché, dunque, tale principio non dovrebbe parimenti essere applicato anche agli uffici finanziari, in relazione alla sospensione disposta nel periodo emergenziale Covid 19.

Resta ben inteso, infatti, che l'agevolazione a favore dei contribuenti, per porre in essere i propri adempimenti tributari o i versamenti, non si estende alle annualità successive a quelle in cui si è verificato l'evento emergenziale: in altri termini, non è consentito al contribuente usufruire di 85 giorni in più per l'espletamento dei propri adempimenti tributari, men che meno quelli nel cui "decorso" è contenuto l'intervallo temporale 8 marzo - 31 maggio 2020.

Non appare plausibile, dunque, ritenere che all'articolo 12 citato, al comma 1 – che testualmente stabilisce « la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione» - debba essere associato un effetto "a cascata" sulle annualità successive a quella colpita dall'evento eccezionale".

Analoghe decisioni sono state assunte da altre Corti, tra cui CGT I di Prato, Sent. n. 87/23; CGT I di Torino, Sent. n. 890/22; CGT I di Milano, Sent. n. 537/23; CGT II di Milano, sent. 985 del 4/4/2024.

La stessa Agenzia delle Entrate, Direzione centrale di Roma, con l'atto di indirizzo del 29 febbraio 2024, ha preso atto dell'attuale orientamento giurisprudenziale, invitando gli uffici finanziari a porre in essere le attività di controllo senza avvalersi della proroga di 85 giorni disposta dalla normativa emergenziale Covid.

Va, pertanto, disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento qui impugnato, essendo esso stato notificato oltre il termine decadenziale del 31.12.2022.

Nonostante l'esito della vertenza appare equo, in ragione dell'obiettivo incertezza della materia, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte annulla, a spese compensate, l'avviso di accertamento impugnato.